

Penale Sent. Sez. 2 Num. 26113 Anno 2019

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI

Relatore: RECCHIONE SANDRA

Data Udiienza: 07/05/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CONOSCENTI GAETANO nato a CATANIA il 12/01/1961

avverso la sentenza del 16/11/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO
che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

L'avv. M. Amitrano si riportava ai motivi insistendo per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Si contestava al ricorrente il reato previsto dall'art. 348 cod. pen. poiché aveva depositato presso la cancelleria del Tribunale di Crema due richieste di revoca degli arresti domiciliari esercitando di fatto la professione di avvocato senza essere iscritto all'albo.



La Corte di appello di Brescia, decidendo in seguito all'annullamento con rinvio della Cassazione confermava l'accertamento di responsabilità effettuato dal Tribunale e lo condannava alla pena di euro 200,00

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1 violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe tenuto in considerazione le indicazioni contenute nella sentenza di annullamento e non avrebbe valutato il fatto che il ricorrente si era limitato a fare da tramite tra le persone ristrette e l'autorità giudiziaria, senza volere esercitare abusivamente la professione forense, ma solo aiutare i deleganti che non erano in grado di predisporle in proprio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Preliminarmente il collegio rileva che non si registra alcuna violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. Invero la Cassazione nella sentenza rescindente presupponeva l'esistenza della firma delle persone ristrette sulla istanza di sostituzione (pag. 2 della sentenza di annullamento) ed invitava la Corte di merito ad integrare rilevate carenze motivazionali sia in ordine all'esistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, sia in ordine alla possibilità di presentare atti giudiziaria servendosi di incaricati.

La Corte di appello di Brescia, tenendo in considerazione le indicazioni fornite dalla sentenza di annullamento, ha rilevato che le istanze erano redatte dal Conoscenti a proprio nome, in qualità di patrocinatore delle persone ristrette, firmandole egli stesso, mentre le firme delle persone sottoposte agli arresti domiciliari comparivano solo nell'atto di delega (pag. 5 della sentenza impugnata): tali emergenze secondo l'apprezzamento della Corte di merito erano incompatibili con l'esclusione dell'elemento soggettivo del reato contestato ed indicavano in modo inequivoco che il Conoscenti aveva svolto illecitamente un atto riservato agli iscritti all'albo degli avvocati: si tratta di una motivazione priva di vizi logici che non si sottrae agli oneri imposti dall'art. 627 cod. proc. pen.

1.2. Per quanto riguarda l'estensione oggettiva della fattispecie il collegio ribadisce che integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in



assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011 - dep. 23/03/2012, Cani, Rv. 251819).

Sulla scorta di tali autorevoli indicazioni si è affermato, da un lato, che il delitto previsto dall'art. 348 cod. pen., avendo natura istantanea, non esige un'attività continuativa od organizzata ma si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata (Sez. 6, n. 11493 del 21/10/2013 - dep. 10/03/2014, Tosto, Rv. 259490; Sez. 6, n. 30068 del 02/07/2012 - dep. 23/07/2012, Pinori e altro, Rv. 253272; Sez. 6, n. 42790 del 10/10/2007 - dep. 20/11/2007, P.G. in proc. Galeotti, Rv. 238088).

Da altra prospettiva si è affermato altresì che integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché l'attività venga svolta con modalità tali, per continuità, onerosità ed organizzazione, da creare l'oggettiva apparenza di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. (Sez. 6, n. 33464 del 10/05/2018 - dep. 18/07/2018, Melis, Rv. 273788)

Tale ultimo approdo ermeneutico ha sviluppato le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite che hanno espressamente affermato che sono punibili anche atti "non tipici", ma riconoscibili come riferibili alle professioni protette, sempre che siano stati posti in essere in modo abituale; segnatamente è stato affermato che «la condotta "abituale" ritenuta punibile deve essere posta in essere con le oggettive apparenze di un legittimo esercizio professionale, perché solo a questa condizione, in presenza di atti non riservati per se stessi, si viola appunto il principio della generale riserva riferita alla professione in quanto tale, con correlativo tradimento dell'affidamento dei terzi. Ne consegue che quando tali apparenze mancano, sia per difetto di abitualità, organizzazione o remunerazione, sia perché il soggetto agente espliciti in modo inequivoco che egli non è munito di quella specifica abilitazione e opera in forza di altri titoli o per esperienza personale comunque acquisita, si è fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 348 cod.pen. Tale ^{da} variazione va compiuta peraltro, in conformità all'interesse protetto dal reato, su un piano generale e oggettivo, e non nella dimensione dello specifico rapporto interpersonale, con quanto ne consegue ai fini della (persistente) irrilevanza scriminante del consenso del singolo destinatario della prestazione abusiva» (così Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011 - dep. 23/03/2012, Cani, Rv. 251819).

Si tratta di una interpretazione che, risolvendo il precedente contrasto, ha assegnato rilevanza non solo alla effettuazione di atti "tipici" delle professioni



protette, ma anche di quelli non tipici, ma riconosciuti come caratteristici della professione protetta sempre se svolti in modo continuativo.

1.3. Con specifico riguardo alla professione dell'avvocato la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», all'art. 2, comma 5 stabilisce che sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali, mentre al successivo comma 6 aggiunge poi che «fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati».

1.4. Deve ritenersi pertanto che con riferimento alla professione protetta dell'avvocato sia da considerarsi attività tipica lo svolgimento di qualunque atto idoneo ad incidere sulla progressione del procedimento e del processo svolto in piena rappresentanza degli interessati, nulla rilevando che l'atto poteva essere redatto personalmente dagli stessi, mentre esulano dagli atti tipici solo le attività di consulenza, che possono divenire rilevanti solo se svolte in modo continuativo (Sez. 6, n. 17921 del 11/03/2003 - dep. 15/04/2003, Gava Livio, Rv. 224959, *contra* Sez. 6, n. 32952 del 25/05/2017 - dep. 06/07/2017, Favata, Rv. 270853).

1.5. Deve ritenersi pertanto che l'attività contestata, ovvero la presentazione di una istanza di sostituzione della misura cautelare, sottoscritta unicamente dal ricorrente come rappresentante legale delle persone ristrette, si risolva in una attività "tipica" di assistenza legale svolta in piena rappresentanza degli interessati, non firmatari dell'atto: si tratta dunque di una condotta che, in coerenza con le indicate linee ermeneutiche, integra il reato in contestazione anche se svolta in modo isolato e non abituale.

La motivazione della sentenza impugnata si presenta priva di vizi logici e coerente con le indicate linee ermeneutiche sicché si sottrae ad ogni censura.

2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 2000,00.

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000.00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2019

L'estensore

Il Presidente